



COMUNICATO STAMPA n. 181/24

Lussemburgo, 17 ottobre 2024

Sentenza della Corte nella causa C-159/23 | Sony Computer Entertainment Europe

La direttiva relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore non consente al titolare di tale tutela di impedire la commercializzazione da parte di un terzo di un software che si limiti a modificare il contenuto di talune variabili inserite temporaneamente nella memoria RAM di una console per videogiochi

La Sony commercializza console per videogiochi PlayStation e giochi per tali console. Fino al 2014, essa vendeva tra l'altro la console PlayStationPortable nonché il videogioco «MotorStorm: Arctic Edge».

La Sony ha convenuto in giudizio dinanzi a organi giurisdizionali tedeschi la società Datel, la quale distribuisce taluni software e un dispositivo¹ che sono compatibili con tale PlayStation e offrono all'utilizzatore opzioni di gioco non previste nell'attuale fase del videogioco da parte della Sony.

La Sony ritiene che questi prodotti della Datel abbiano l'effetto di modificare i software su cui si basa il suo videogioco e pertanto violino il suo diritto esclusivo di autorizzare modifiche di questo tipo. Essa ha dunque chiesto a tali organi giurisdizionali di vietare alla Datel la commercializzazione dei prodotti in questione e di condannarla al risarcimento del danno asseritamente subito.

La Corte federale di giustizia tedesca (BGH) ha chiesto alla Corte di giustizia di interpretare la direttiva relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore².

Il BGH osserva che il software della Datel è installato dall'utilizzatore sulla PlayStation ed è eseguito contemporaneamente al software di gioco. Esso non modifica o non riproduce né il codice oggetto, né il codice sorgente, né la struttura interna e l'organizzazione del software della Sony. Esso si limita a modificare il contenuto delle variabili temporaneamente inserite dai videogiochi della Sony nella memoria RAM della console, che sono utilizzate durante l'esecuzione del videogioco. Pertanto, il videogioco viene eseguito sulla base di tali variabili dal contenuto modificato.

La Corte dichiara che **non rientra nell'ambito della tutela conferita dalla direttiva il contenuto dei dati variabili inseriti da un programma per elaboratore nella memoria RAM di un elaboratore e utilizzati da detto programma durante la sua esecuzione, nei limiti in cui questo contenuto non consenta la riproduzione o la realizzazione di tale programma in una fase successiva.**

Infatti, la direttiva tutela soltanto la creazione intellettuale quale essa si riflette nel testo del codice sorgente e del codice oggetto del programma per elaboratore. Per contro, la direttiva non tutela le funzionalità di tale programma né gli elementi mediante i quali gli utilizzatori sfruttano tali funzionalità, se questi ultimi non consentono una riproduzione o una realizzazione di detto programma in una fase successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Sofia Riesino ☎(+352) 4303 2088.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎(+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ Si tratta del software Action Replay PSP, del dispositivo Tilt FX e di un software avente lo stesso nome.

² [Direttiva 2009/24/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore.